



COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

37 del 18/12/2013

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 - "EDILIZIA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI".

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BALBO MARCO	S	BATTAGLIA FILIPPO	S	CREMA DR.SSA ALBERTA	N
DANIELLI MICHELE	N	GIOACHIN GIOACHINO	S	BALBO RENZO	S
BOGGIAN MATTEO	S	FATTORE DR.SSA ANNA	S	LORENZETTO ING. GIUSEPPE	S
TONATO PIERANTONIO	S	GOZZO RICCARDO	S		
SPIMPOLO DORIS	S	BIZZO DR.SSA MARIA LUISA	S		
<i>Totale Presenti: 11</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

DANIELLI MICHELE; CREMA ALBERTA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il VICE - SEGRETARIO COMUNALE DR. GIROTTI DANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i sig.ri Consiglieri (Art. 22 Regolamento Consiglio Comunale):

TONATO PIERANTONIO

BATTAGLIA FILIPPO

LORENZETTO GIUSEPPE

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 - "EDILIZIA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI".

Il sindaco illustra la delibera richiamando l'accordo quadro precedentemente approvato in questa seduta Consiliare.

Il Consigliere Bizzo chiede se la gestione dei servizi scolastici resta autonoma. Il Sindaco conferma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che ha individuato, in via definitiva, le funzioni fondamentali dei Comuni nell'esercizio della competenza statale di cui all'articolo 117 comma 2 lettera p) Costituzione;

- l'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera b) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l'esercizio obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al citato comma 27;

- l'articolo 14 comma 30 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera d) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che demanda alla Regione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, mediante utilizzo delle forme associative previste dal medesimo comma 28;

- l'articolo 14 comma 31-bis D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come introdotto dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede che le convenzioni di cui al comma 28 abbiano una durata almeno triennale, che trovi applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 30 D.Lgs. 267/2000, che, ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione (secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali), i comuni interessati siano obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni;

- l'articolo 14 comma 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come introdotto dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, ai sensi del quale è fatto obbligo ai comuni interessati di assicurare l'attuazione delle disposizioni

di cui al medesimo articolo entro il primo gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali ed entro il primo gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

Visto che la Regione del Veneto ha disciplinato l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali con la Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012 al fine di realizzare un riordino territoriale delle autonomie locali che, oltre a garantire risultati in termini di efficienza ed economicità, sia armonico e funzionale al mantenimento e al miglioramento dei servizi assicurati a favore delle popolazioni di riferimento;

Visto altresì l'articolo 30 comma 2 D.Lgs. 267/2000, che prevede il contenuto obbligatorio delle convenzioni, in particolare i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Richiamata la convenzione quadro fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per l'esercizio associato delle funzioni individuate dall'art. 19, del d.l.95 / 6-7-2012 convertito in l. 135/7-8-2012 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n 33 del 18.12.2013;

Visto che i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana intendono gestire in forma associata la funzione ex art. 19 comma a) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 **"Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici"**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 d. lgs. 267 del 18.08.2000;

Rilevato che la funzione convenzionata comprende:

- programmazione ed organizzazione dei servizi erogati, direttamente o attraverso terzi, di nidi d'infanzia e scuole materne; organizzazione e gestione dei servizi scolastici sino all'istruzione secondaria di primo grado, comprendenti l'educazione e l'insegnamento;
- programmazione ed esercizio dei servizi ausiliari a quelli educativi e di insegnamento quali il trasporto scolastico, i servizi di refezione, assistenza ad alunni portatori di handicap sia in termini di appoggio scolastico che di fornitura ausili, supporto al Diritto allo Studio, coordinamento degli interventi di manutenzione degli edifici scolastici;
- definizione e realizzazione dei progetti di sviluppo ed innovazione riguardanti l'educazione, l'insegnamento e la scuola;
- tutte le attività ritenute necessarie in termini di governo e di gestione per assicurare in modo uniforme i livelli di servizio e di soddisfazione dell'utenza richiesti;

Evidenziato che con tale convenzione si intende garantire elevati standard di efficienza ed economicità dei servizi e quindi l'ottimizzazione della produttività e del rendimento dei singoli dipendenti pubblici;

Ritenuto che la gestione associata prevista dalla presente deliberazione persegua l'interesse pubblico, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in coerenza con le scelte programmatiche operate nel pregresso e con quanto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 in merito alla proposta aggregativa di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012;

Visto lo schema della convenzione, formato da numero 15 articoli, tra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana, per lo svolgimento in forma associata della funzione **"Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici"**, come da allegato sub "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che precisa i servizi e definisce i rapporti fra i Comuni aderenti;

Rilevato che i servizi convenzionati della funzione **“Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”** assumono nei rapporti interni ed esterni la denominazione di **“Servizi Scolastici della Sculdascia”**;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 comma 2 D.Lgs. 267/2000 e 5 comma 3 L.R. 11/2012, in merito al contenuto obbligatorio, la convenzione:

- esplicita le finalità;
- ha durata dal 1.1.2014 al 31.12.2018;
- enuclea le funzioni ed i servizi oggetto dell’esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle stesse;
- contiene le modalità di consultazione degli enti contraenti;
- disciplina i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;
- contiene la disciplina in merito alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’attività, all’uopo disciplinando obblighi, e quindi correlative garanzie, in capo agli enti contraenti;
- disciplina i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l’ente recedente;

Ritenuto contrarre con i Comuni di Merlara e Casale di Scodosia apposita Convenzione per l’esercizio in forma associata della funzione **“Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”**;

Acquisito il parere favorevole del Vice-Segretario Comunale, in conformità all’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

Con votazione espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, astenuti 3 (Lorenzetto, Bizzo, Balbo Renzo), contrari 0;

DELIBERA

1. di contrarre con i Comuni di Merlara e Casale di Scodosia apposita Convenzione per l’esercizio in forma associata della funzione ex art. 19 comma h) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 **“Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 d. lgs. 267 del 18.08.2000;
2. di approvare il testo della Convenzione, allegato sub “A” alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, che precisa i servizi e definisce i rapporti fra i Comuni aderenti;
3. di dare atto che i servizi convenzionati di **“Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”** assumono nei rapporti interni ed esterni la denominazione di **“Servizi Scolastici della Sculdascia”**;
4. di dare atto che la convenzione decorre dal 1.1.2014 e ha durata quinquennale: dal 1.1.2014 al 31.12.2018;
5. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione.

6. di dichiarare con separata votazione che dà il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, astenuti 3 (Lorenzetto, Bizzo, Balbo Renzo), contrari 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 18/12/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to BALBO MARCO

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. GIROTTI DANTE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal **14/01/2014** al **29/01/2014** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Urbana, li 14/01/2014

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Urbana, li 10/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FEFFIN FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno **24/01/2014**

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)

Urbana, li 24/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 - "EDILIZIA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI".

Convenzione fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per la gestione in forma associata della funzione ex art. 19 comma h) D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 – “Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”.

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di Dicembre nella sede municipale del Comune di Casale di Scodosia,

tra

1. Il Comune di **Casale di Scodosia**, abitanti al 31/12/2012 n. **4899**, in persona del Commissario Straordinario, domiciliato per la sua carica in Casale di Scodosia, Piazza Matteotti n. 11, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. **13 del 16.12.2013**, con la quale è stata approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il Comune di **Merlara**, abitanti al 31/12/2012 n. **2834**, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Merlara, Piazza Martiri della Libertà n. 9, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. **51 del 8.12.2013**, con la quale si stata approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il Comune di **Urbana**, abitanti al 31/12/2012 n. **2246**, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Urbana, Via Roma n. 409, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. **37 del 18.12.2013**, con la quale è stata approvata la presente convenzione, sotto forma di schema.

PREMESSO

- che l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha stabilito che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali ivi ex novo individuate, tra cui figura la funzione avente ad oggetto “edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;”;
- che la Regione del Veneto ha disciplinato l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali con la Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012 al fine di realizzare un riordino territoriale delle autonomie locali che, oltre a garantire risultati in termini di efficienza ed economicità, sia armonico e funzionale al mantenimento e al miglioramento dei servizi assicurati a favore delle popolazioni di riferimento;
- che lo svolgimento in modo coordinato dei servizi scolastici da parte dei Comuni contraenti può contribuire al rafforzamento dei rapporti organici esistenti tra le Amministrazioni comunali e gli istituti scolastici e dunque al miglioramento del sistema scolastico locale;

- che in considerazione dei presupposti di fatto e di diritto sopra indicati, i Comuni contraenti hanno deciso di attivare la gestione associata della funzione di “edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”, mediante sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 tra gli Enti interessati.

Tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è l’esercizio in forma associata tra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana della funzione di “*edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici*”, di cui all’art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n.122, come modificato dall’art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che comprende:

- programmazione ed organizzazione dei servizi erogati, direttamente o attraverso terzi, di nidi d’infanzia e scuole materne; organizzazione e gestione dei servizi scolastici sino all’istruzione secondaria di primo grado, comprendenti l’educazione e l’insegnamento;
- programmazione ed esercizio dei servizi ausiliari a quelli educativi e di insegnamento quali il trasporto scolastico, i servizi di refezione, assistenza ad alunni portatori di handicap sia in termini di appoggio scolastico che di fornitura ausili, supporto al Diritto allo Studio, coordinamento degli interventi di manutenzione degli edifici scolastici;
- definizione e realizzazione dei progetti di sviluppo ed innovazione riguardanti l’educazione, l’insegnamento e la scuola;
- tutte le attività ritenute necessarie in termini di governo e di gestione per assicurare in modo uniforme i livelli di servizio e di soddisfazione dell’utenza richiesti.

La titolarità delle scelte economiche verso l’utenza in merito all’erogazione dei servizi rimangono di competenza di ciascun Comune associato.

Il finanziamento e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica restano di competenza di ciascun Comune associato.

Art. 2 – Finalità e denominazione

L’esercizio associato della funzione di “edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”, ha lo scopo di:

- a) gestire con efficienza, efficacia ed economicità i servizi scolastici resi dalle Amministrazioni comunali;
- b) migliorare la qualità di tali servizi, contenere la spesa della relativa organizzazione e gestione a parità di servizi erogati, nonché avviare e rafforzare le modalità di concertazione tra gli Enti interessati;
- c) qualificare e potenziare i servizi già offerti, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini, assicurando un uso equo delle risorse e perseguendo politiche di formazione, aggiornamento continuo, responsabilizzazione e valorizzazione del personale impiegato.

I Comuni convenzionati si impegnano, per quanto possibile, ad uniformare le proprie appartenenze ad organismi sovra comunali, in particolare a confluire in un unico istituto comprensivo scolastico.

L'esercizio associato della funzione di "edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici", nei rapporti interni ed esterni assume la denominazione di "**Servizi scolastici della sculdascia**".

Art. 3 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale per la gestione associata dei "**Servizi scolastici della sculdascia**" è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione.

Art. 4 - Comune capofila

Il Comune di **Urbana** assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti convenzionati, gestendo altresì gli aspetti tecnico-amministrativi inerenti le varie attività previste dalla convenzione.

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

Art. 5 – Programmazione

I compiti di programmazione e indirizzo del servizio associato sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci degli enti convenzionati in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli Comuni, come previsto dall'art. 5 della Convenzione Quadro. La Conferenza dei Sindaci è competente per le questioni generali, per la programmazione delle funzioni e servizi, per le previsioni di spesa e relative rendicontazioni.

Art. 6 - Organizzazione del Servizio

L'attività dei "**Servizi scolastici della sculdascia**" è suddivisa in due sezioni:

1. Edilizia scolastica;
2. Organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

I Servizi vengono gestiti secondo le indicazioni generali provenienti dalla Conferenza dei Sindaci e i riferimenti organizzativi e gestionali dati dal Responsabile del Servizio convenzionato.

In particolare compete alla sezione Edilizia Scolastica:

- a) individuazione di necessità di nuovi edifici scolastici o di modificazione degli edifici esistenti;
- b) individuazione di necessità in merito a interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici esistenti.

Sono esclusi gli interventi di ordinaria manutenzione e le funzioni che la legge riserva alle Amministrazioni Provinciali.

In particolare compete all'Organizzazione e gestione dei servizi scolastici:

- a) programmazione della rete scolastica a livello di zona;
- b) rapporti con le istituzioni scolastiche e gli altri enti cointeressati alla programmazione della rete scolastica;
- c) la gestione del trasporto scolastico;
- d) la gestione delle mense scolastiche;
- e) la gestione dell'assistenza scolastica;
- f) la gestione dei rapporti con le autorità scolastiche alle quali fanno riferimento le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie, le Scuole Secondarie di 1° grado ubicate nei Comuni convenzionati;
- g) attuazione del diritto allo studio;
- h) eventuali richieste di finanziamenti ad enti terzi.

L'attività di ricezione di atti, richieste e ogni altra documentazione di competenza della funzione associata continua ad essere assicurata dagli uffici di protocollo dei rispettivi Comuni.

Art. 7 - Risorse umane

A. Responsabile del Servizio.

Il Responsabile dei "**Servizi scolastici**" è individuato dalla conferenza dei Sindaci tra i dipendenti in posizione apicale degli enti convenzionati e nominato con decreto del Sindaco del Comune da cui dipende funzionalmente. Al Responsabile compete l'organizzazione generale del servizio e le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000.

B. Organizzazione e gestione dei servizi scolastici:

Fino al termine dell'anno scolastico 2013-2014 viene utilizzato il personale dei rispettivi Comuni. Entro il 30.6.2014 la Conferenza dei Sindaci valuterà la possibilità di uniformare, nel rispetto delle scelte amministrative di ciascun ente, le attività dei vari Comuni, comprendendo la possibilità che, oltre al responsabile del servizio, si occupi dei servizi scolastici un solo dipendente per tutti i Comuni convenzionati, precisando la suddivisione della spesa.

C. Edilizia scolastica:

Viene utilizzato il personale del servizio convenzionato "Lavori pubblici" secondo le modalità previste in tale convenzione.

Il rapporto organico degli addetti ai "**Servizi scolastici**" rimane con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizio del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

Al Responsabile della funzione associata sono attribuiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione della funzione; tali interventi dovranno però essere concordati con i Responsabili degli altri Servizi cui eventualmente il personale dovesse appartenere.

La valutazione delle prestazioni del personale del Servizio Associato, ai fini della corresponsione degli incentivi, avviene secondo una metodologia permanente di valutazione contenuta nel CCNL e viene effettuata secondo le norme organizzative del Comune di appartenenza.

Art. 8 – Beni e strutture

L'ente presso cui hanno sede i "Servizi scolastici" provvede a dotare il Servizio stesso delle strutture necessarie per il funzionamento ordinario. È a carico degli altri Comuni convenzionati la dotazione e il mantenimento delle strutture necessarie per quanto di competenza di ognuno e per l'apertura di eventuali recapiti.

Eventuali ulteriori beni destinati al servizio associato possono essere acquistati *pro quota* in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti all'associazione, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 9 - Obblighi dei Comuni

Le spese del personale relative all'Organizzazione e gestione dei servizi scolastici (Art. 7 punto B) saranno a carico dei Comuni cui sono formalmente legati contrattualmente i dipendenti, salvo modifiche nell'utilizzo del personale, come indicato nello stesso articolo.

Eventuali costi di servizio non direttamente sostenuti dai singoli enti vengono quantificati dal Responsabile del servizio del Comune Capofila ed approvati in sede di Conferenza dei Sindaci; in tale ambito viene approvata anche la spesa del Responsabile del Servizio (Art. 7 punto A). Tali spese sono sostenute dal Comune capofila; gli altri Comuni contribuiranno alla spesa trasferendo al Comune capofila la propria quota parte, calcolata secondo il numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, con le seguenti modalità: entro il mese di giugno di ciascun anno il 50 % della spesa annuale prevista; a consuntivo, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune capofila, la restante somma.

Le spese del personale relative all'Edilizia scolastica (Art. 7 punto C) rientreranno nella convenzione "Lavori pubblici".

Eventuali spese inerenti la presente convenzione e qui non esplicitate saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 10 – Dotazioni informatiche

I "Servizi scolastici" associati si avvalgono di adeguate dotazioni informatiche di base che consentono uno scambio di dati ed informazioni. A tal fine, ove non fosse già realizzato, i software informatici dovranno essere uniformati.

Al personale dei "Servizi scolastici" che vi abbia interesse per motivi di servizio è consentito l'accesso alle informazioni in possesso degli altri Comuni.

L'utilizzo dei dati deve comunque essere limitato alle attività concernenti il Servizio e nei limiti previsti dalla vigente legislazione sulla tutela della privacy.

Art. 11 - Durata della convenzione

La durata della convenzione è stabilita in anni cinque: dal 1.1.2014 al 31.12.2018.

Art. 12 – Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale

Ad ognuna delle parti contraenti è concessa facoltà di recedere dalla presente convenzione, con deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 3 (tre) mesi di preavviso e con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dai Consigli Comunali degli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 13 - Modifiche della convenzione

Eventuali modifiche della presente convenzione devono essere approvate con deliberazioni conformi dai Consigli Comunali degli enti convenzionati.

È possibile l'adesione di altri Comuni alla presente convenzione, previa approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali interessati.

Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 14 - Disposizioni in materia di privacy

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso la sede del Servizio per le finalità della presente convenzione.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 15 - Disposizioni finali

Le parti regolano in aderenza ai principi del presente schema di convenzione le questioni e gli affari non trattati in maniera specifica in tale schema.

La gestione associata, attraverso il Comune capofila, subentra nei rapporti in corso, ferma restando la responsabilità per il pregresso del Comune che ha conferito gli affidamenti.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La presente convenzione viene letta, confermata e sottoscritta dalle parti.

Per il Comune di Casale di Scodosia

Il Commissario Straordinario

Per il Comune di Merlara

Il Sindaco

Per il Comune di Urbana

Il Sindaco

OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE
FRA I COMUNI DI CASALE DI
SCODOSIA, MERLARA E
URBANA PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DELLA
FUNZIONE EX ART. 19 COMMA
A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO
IN L. 135/7-8-2012 - "EDILIZIA
SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEI SERVIZI
SCOLASTICI".



COMUNE DI URBANA
(Provincia di Padova)

Allegato sub. A) alla deliberazione di

C.C. n. 37


Del 18.12.2013

P A R E R I

(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 "EDILIZIA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:



FAVOREVOLE



CONTRARIO

Li, 18.12.2013

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

DR. DANTE GIROTTO

